15238-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANNA PETRUZZELLIS	- Presidente -	Sent. n. sez. 24/2022
DONATELLA GALTERIO		CC - 11/01/2022
ANGELO MATTEO SOCCI		R.G.N. 33582/2021
ALDO ACETO	- Relatore -	
STEFANO CORBETTA		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 20/04/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
sentite le conclusioni del PG, CIRO ANGELILLIS, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Il sig. (omissis) ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 20-21 aprile 2021 del Tribunale di Catanzaro che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 19/03/2021 del GIP del medesimo Tribunale che, ritenuta la sussistenza indiziaria dei reati di cui agli artt. 416, cod. pen., 3, legge n. 146 del 2006, 2, 5, 8 e 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, ha ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca del profitto del reato quantificato nella misura di euro 2.384.161,85.

1.1.Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione apparente in ordine all'eccepita mancanza di autonoma valutazione del GIP in ordine sia al *"fumus boni iuris"* che al *"periculum in mora"*. E' sufficiente, al riguardo, il raffronto testuale tra la richiesta del PM e il provvedimento del Giudice che non ha ritenuto nemmeno di riportare i capi di imputazione provvisoria per i quali si procede. Con sole tre pagine di motivazione, il GIP ha ritenuto di assolvere, rimandando alla richiesta del PM, al compito di vagliare in modo autonomo ogni singola posizione della complessa vicenda. L'ordinanza del tribunale del riesame appare più una giustificazione del comportamento del giudice che una risposta a specifici rilievi difensivi.

1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione apparente in ordine alla sussistenza indiziaria del reato associativo.

Anche ipotizzando la natura soggettivamente inesistente delle prestazioni fatturate dalle società « (omissis) S.r.l.s.» e «(omissis) S.r.l.s.», resta il fatto che la società da lui all'epoca amministrata, la « (omissis) S.r.l.», non aveva tratto alcun profitto da tali operazioni a meno di ipotizzare acquisti, non provati, a prezzo inferiore di mercato. Dalla lettura degli atti non emergono elementi idonei a suffragare l'ipotesi accusatoria dell'esistenza del sodalizio ipotizzato e della consapevole adesione ad esso del ricorrente, né della consapevolezza della soggettiva inesistenza delle società « (omissis) S.r.l.s.» e « (omissis) S.r.l.s.».

1.3.Con il terzo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza indiziaria del reato-fine di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, ipotizzato al capo N) della rubrica provvisoria.

Deduce, al riguardo:

- di non essere mai stato a conoscenza della inesistenza delle società « (omissis) S.r.l.s.» e « (omissis) S.r.l.s.», non potendosi affermare il contrario in base al verbale della GdF, dal quale anzi risulta che le due società erano iscritte nel registro delle imprese, rispettivamente, dall'11/04/2018 e dall'8/11/2016 e che erano operative a tutti gli effetti;

- in ogni caso, l'ipotizzata inesistenza delle sue società non depone a favore della insussistenza delle operazioni fatturate, la cui realtà non è posta in discussione;

- i rapporti commerciali con le due società, del resto, sono documentati e tracciabili, così come i pagamenti che venivano effettuati al momento dell'arrivo della merce al porto di (omissis), per essere trasportati presso la sede della società acquirente, come da documenti di trasporto ritualmente prodotti in sede di riesame;

- le fatture emesse da « (omissis) S.r.l.s.» e « (omissis) S.r.l.s.» venivano regolarmente contabilizzate e l'IVA sulle successive rivendite regolarmente assolta;

- in alcun modo le operazioni commerciali con le due predette società possono essere definite antieconomiche;

- la società « (omissis) S.r.l.» ha un fatturato tale da rendere irragionevole esporre a rischio la propria solidità economica per un profitto di soli euro 28.011,28.

Conclude lamentando l'omessa o comunque insufficiente valutazione da parte del Tribunale degli elementi sopra indicati dai quali emerge in modo evidente la mancanza di consapevolezza della inesistenza delle due società « (omissis) S.r.l.s.» e « (omissis) S.r.l.s.».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile .

2.Prima di procedere all'esame del ricorso è necessario dar conto, in sintesi, di ciò che risulta dal provvedimento impugnato dalla cui lettura emerge l'esistenza di un gruppo di operatori economici impegnati nella commercializzazione del pellet cui si imputa (provvisoriamente) di avere posto in essere una serie di "frodi carosello", attraverso la creazione di società cartiere (la « (omissis) s.r.l.s.» e la «(omissis) s.r.l.s.», intestate a nullatenenti cittadini ucraini della famiglia (omissis)) alle quali erano fittiziamente imputati gli acquisti della merce in realtà consegnata direttamente alle società acquirenti dal fornitore straniero, la società estone « (omissis) », anch'essa intestata a un appartenente della famiglia (omissis), tal (omissis). Attraverso l'interposizione fittizia delle due società cartiere, evasori fiscali totali dell'IVA, le società acquirenti, destinatarie di fatturazioni per operazioni soggettivamente inesistenti, hanno potuto sostenere l'acquisto dei materiali a prezzi più bassi. Il Tribunale non dubita della natura fittizia delle società "cartiere" sopra indicate, in quanto

del tutto prive di una struttura organizzativa ed operativa aziendale, di beni strumentali, capannoni, magazzini, prive altresì di dipendenti (la (omissis)) o comunque in numero del tutto inadeguato (la (omissis), che aveva tre dipendenti, uno dei quali titolare della (omissis) , il (omissis), un'altra lavorava come badante a (omissis), l'altro era dipendente, a tempo indeterminato, di uno dei clienti della società stessa). La sussistenza dell'ipotizzata associazione per delinquere è affermata dal Tribunale sulla scorta della evidente stabilità dell'accordo criminoso al quale ricondurre l'esecuzione dei singoli reati-fine: *«Nel corso delle indagini, che hanno coperto un periodo dal 2016 all'attualità,* - afferma il Tribunale - *sono infatti state ricostruite centinaia di operazioni di importazione del pellet, tutte attuate con le medesime, fraudolente, modalità. Dimostra la stabilità del vincolo associativo anche il livello di organizzazione e programmazione dell'attività delittuosa. Si è già osservato, a questo proposito, che le società cartiere* (omissis) *s.r.l.s. e* (omissis) *s.r.l.s. hanno operato in modo perfettamente coordinato tra loro, avvicendandosi nell'importazione del pellet in modo tale da - almeno negli intendimenti degli associati - non dare luogo ad evasioni fiscali che superassero le soglie del penalmente rilevante, individuate dall'art. 10 ter d.lgs. 74/2000. Allo stesso modo rilevano le operazioni (oggettivamente e soggettivamente inesistenti) fittiziamente effettuate tra le due società in modo da riportare il valore dell'IVA evasa al di sotto della soglia di 250.000,00 euro. Le indicate operazioni, ed il coordinamento tra le due cartiere, dimostrano chiaramente l'esistenza di una regia unitaria nella realizzazione dell'attività delle "frodi carosello". Né vi sono dubbi in ordine alla proiezione del vincolo associativo alla commissione di una serie indeterminata di delitti, tenuto conto che l'attività criminosa, protrattasi per cinque anni, ancora era in corso - secondo quanto emerge dalle risultanze investigative - al momento del sequestro preventivo. La struttura organizzativa ideata dagli associati era invero ben avviata e come tale in grado di dar luogo, come in effetti avvenuto sino al momento del sequestro, alla verificazione di una serie indeterminata di ipotesi di frodi fiscali. L'organizzazione, inoltre, si è avvalsa di mezzi e strutture perfettamente funzionali ai suoi illeciti scopi, quali, per l'appunto, le stesse società cartiere attraverso le quali sono state poste in essere le fatturazioni per operazioni soggettivamente inesistenti. Inoltre, l'associazione è risultata dotata delle competenze tecniche per la creazione e la gestione del meccanismo truffaldino, in pregiudizio dell'Erario, potendo avvalersi dell'apporto di figure professionali specialistiche, come il commercialista* (omissis), *il quale si è occupato di gestire la trasmissione telematica delle dichiarazioni e comunicazioni riguardanti la* (omissis) *s.r.l.s. e la* (omissis) *s.r.l.s., e presso il cui studio ha eletto la propria sede legale quest'ultima società».* Quanto agli operatori economici italiani (i clienti delle società cartiere e, prima ancora, di quella di

diritto estone), il Tribunale osserva che il fatto che *«abbiano effettuato ripetuti acquisti di pellet dalle società cartiere rappresenta un elemento già indicativo della loro partecipazione al sodalizio. Si presume, cioè, che essendo ammessi all'acquisto reiterato di materiale a prezzo ribassato e anticoncorrenziale, gli operatori economici fossero a conoscenza del meccanismo delittuoso, in pregiudizio al Fisco, posto alla base dei loro acquisti»*. A prescindere da (ed in aggiunta a) ciò, l'ordinanza valorizza i seguenti indici di partecipazione (indiziaria) al sodalizio: *«**A)** è risultato che molti degli operatori economici, acquirenti finali del pellet, precedentemente alla costituzione delle società cartiere* (omissis) *s.r.l.s. e* (omissis) *s.r.l.s., acquistassero il materiale direttamente dalla società di diritto estone* (omissis) *(intestata sempre agli* (omissis)*) da cui è risultato che poi si siano rifornite la* (omissis) *e la* (omissis) (omissis)*. Tale elemento appare indicativo del coinvolgimento degli operatori economici acquirenti dalle cartiere* (omissis) *e* (omissis) *nel progetto relativo alla costituzione di queste ultime, attuato, per come già si è messo in evidenza in precedenza, per creare una interposizione fittizia nell'acquisto strumentale, attraverso l'evasione totale dell'IVA nell'ambito dell'acquisto infra-comunitario, all'abbassamento dei costi del materiale. **B)** E' risultato che gli acquisti del materiale da parte delle società cartiere avvenisse con denaro messo a disposizione, all'occorrenza, dagli operatori economici acquirenti finali del pellet. Questi ultimi, sostanzialmente, hanno sempre anticipato i soldi alle società (fittizie, e dunque totalmente incapienti)* (omissis) *e* (omissis)*, affinché, con tali soldi, effettuassero il pagamento dei materiali, poi direttamente spediti agli acquirenti. Il che dimostra, logicamente, che gli operatori economici acquirenti del pellet ben sapessero che i soggetti da cui loro stessi stavano effettuando i loro acquisti fossero soggetti privi di capacità economica, e utilizzati quali meri enti interposti, fittiziamente, nell'acquisto del materiale, al solo scopo di vedere ribassato - attraverso l'evasione dell'IVA sull'acquisto - il prezzo della loro merce. **C)** Gli operatori economici coinvolti nella presente indagine hanno, nella maggior parte dei casi, acquistato il pellet da entrambe le società cartiere* (omissis) *s.r.l.s. e* (omissis) *s.r.l.s .. Si tratta di circostanza senz'altro significativa, che induce ad escludere l'occasionalità dell'acquisto dall'una e dell'altra società. Inoltre, appare straordinariamente significativo, nel senso della piena consapevolezza del meccanismo tipico di operatività del sodalizio, la circostanza che, non appena costituita, la società* (omissis) *s.r.l.s. abbia immediatamente acquisito sostanzialmente l'intero pacchetto di clienti della precedente* (omissis) *s.r.l.s., realizzando, sin da subito, un fatturato estremamente rilevante (il volume di affari supera il valore di 1 milione di euro in meno di 100 giorni). Il che dimostra che gli operatori economici acquirenti del pellet si siano rivolti alla* (omissis) *non per averla scelta casualmente sul*

mercato, ma perché facenti parte del meccanismo associativo ed essendo a conoscenza che quest'ultima società cartiera avesse preso il posto della precedente». Nei confronti dell'odierno ricorrente, il Tribunale ritiene sussistente due dei predetti indicatori specifici, considerati comunque sintomatici della sua consapevole adesione al sodalizio e al meccanismo frodatorio in questione. Questi, in particolare, aveva pagato in anticipo le forniture effettuate dalle due "cartiere", circostanza - afferma il Tribunale - in relazione alla quale la difesa non aveva offerto in valutazione elementi di segno contrario. Inoltre, la società del ricorrente aveva intrattenuto rapporti di fornitura per importi considerevoli, dal 2017 al 2019, dapprima con la « (omissis) » già da un anno dopo la sua costituzione (a riprova della continuità dei rapporti con gli (omissis) e i suoi associati), quindi, in immediata successione, con la « (omissis) » sin dalla sua costituzione, quando era ancora sconosciuta sul mercato. Le fatture attive e passive prodotte dal ricorrente, secondo il Tribunale, non scalfiscono la valenza indiziaria degli elementi sin qui illustrati.

3.Tanto premesso, con riferimento alla dedotta mancanza di autonoma valutazione, da parte del GIP, delle esigenze cautelari e degli indizi e della conseguente impossibilità, da parte del tribunale del riesame, di colmare tale vuoto motivazionale, il Collegio osserva, in primo luogo, che, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 agli artt. 292, 309 e 324, cod. proc. pen., permane il potere-dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo della misura qualora questo sia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata ed espressa "per relationem" in adesione alla richiesta cautelare, a meno che non si sia in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante mancando, in tal caso, un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti (Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, Liccardo, Rv. 272596; Sez. 3, n. 49715 del 27/10/2015, Grosso, Rv. 265365; Sez. 5, n. 15/10/2015, Carpentieri, Rv. 266050). Del resto, l'art. 11, comma 3, legge n. 47 del 2015, codifica il principio precedentemente affermato da questa Corte secondo il quale il potere-dovere attribuito al giudice del riesame dall'art. 309, comma nono, ultima parte, cod. proc. pen. (richiamato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen.), di confermare le ordinanze coercitive impugnate "per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso" non è esercitabile allorquando la motivazione di quest'ultimo sia radicalmente assente o meramente apparente, dovendo, in tali ipotesi, essere rilevata la nullità del provvedimento impugnato per violazione di legge (si veda, per una prima affermazione di tale principio, Sez. 2, n. 1411 del 08/03/1995, Franchi, Rv. 201007). La prescrizione della necessaria "autonoma

valutazione" delle esigenze cautelari e degli indizi di reato può essere certamente osservata quando il giudice ripercorra gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, richiesta che può anche condividere integralmente, ma non può prescindere dal proprio esame critico dei predetti elementi e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura, dandone conto nella motivazione (Sez. 2, n. 5497 del 29/01/2016, Pellegrino, Rv. 266336; Sez. 3, n. 35296 del 14/04/2016, Elezi, Rv. 268113; Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350). Più in particolare, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e degli indizi di reato impone al giudice di trarre dagli atti di indagine e dai mezzi di ricerca della prova le proprie valutazioni che esplicitino il concreto esame della fattispecie oggetto della richiesta di misura cautelare, personale o reale; ne consegue, che tale obbligo è osservato anche quando il giudice riporti - pure in maniera pedissequa - atti del fascicolo per come riferiti o riassunti nella richiesta del PM che riguardino esclusivamente i profili espositivi del fatto (Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016, Schetter, Rv. 269970; nel senso che l'ordinanza cautelare può operare un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto, cfr. Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350, nonché Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Rv. 273658 - 01, che precisa, tuttavia, che in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purchè, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti ed agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti; di *esame critico* degli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, dei predetti elementi e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura, parla Sez. 3, n. 35296 del 14/04/2016, Elezi, Rv. 268113).

3.1.Nel caso di specie, il Tribunale del riesame afferma che il GIP, pur nel breve tempo a disposizione per la convalida del corposo provvedimento urgente del PM, *«ha comunque dato conto degli elementi posti alla base della misura cautelare reale, illustrando le ragioni per le quali ha ritenuto di condividere l'impostazione accusatoria»*.

3.2.Il ricorrente contesta tale affermazione e, tuttavia, non pone la Corte di cassazione in condizione di verificare la fondatezza di tale eccezione. Quando

viene dedotta l'inosservanza degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, ultimo periodo, cod. proc. pen., è onere del ricorrente allegare al ricorso il provvedimento genetico e la richiesta del pubblico ministero nella loro integralità al fine di consentire alla Corte di cassazione di esaminare direttamente l'eccezione e valutarne la fondatezza. E' noto, infatti, che, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092).

3.3.Orbene, il ricorrente non ha adempiuto a questo onere non avendo allegato al ricorso il provvedimento genetico, con conseguente impossibilità di scrutinare la deduzione oggetto del primo motivo.

4.Quanto alla dedotta violazione delle norme sostanziali e processuali in base alle quali è stato confermato il provvedimento cautelare, è necessario ribadire che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-*bis* e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge.

4.1.Come più volte affermato da questa Corte, *«in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice»* (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01).

4.2.***Motivazione assente*** è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); ***motivazione apparente***, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in

relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto).

4.3.Anche ***l'omesso esame di punti decisivi*** per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per *mancanza di motivazione*, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, n.m.).

4.4.In tal caso, però, è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame; b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale; c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 14823 del 30/11/2016, dep. 2017, Lochi, n.m., secondo cui «poiché il c.d."effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare ("fumus commissi delicti" e, nel sequestro preventivo," periculum in mora") (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l'omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o

dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha comunque l'onere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione del Tribunale e allegare al ricorso)»).

4.5.Nel caso di specie non ricorre nessuna delle ipotesi che legittimano il ricorso per cassazione. Il Tribunale del riesame ha ampiamente dato conto delle ragioni della propria decisione adottando una motivazione che in alcun modo può essere definita apparente, mancante o del tutto irrazionale nei termini sopra spiegati. Nè risulta omesso l'esame di punti decisivi. Il Tribunale, infatti, dà conto delle produzioni difensive; il ricorrente semplicemente sollecita la Corte di cassazione ad una revisione critica del governo logico dei dati di fatto dai quali il Tribunale ha desunto, a livello indiziario, la sussistenza dell'associazione, la partecipazione ad essa del ricorrente, la consapevolezza di essersi inserito in un meccanismo fraudolento che gli impedisce, ai fini cautelari, di opporre la propria buona fede.

4.6.E' noto che, ai fini della adozione del sequestro preventivo, sono sufficienti gli indizi di reato, indipendentemente dall'accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell'elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale (Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383; Sez. 6, n. 10618 del 23/02/2010, Olivieri, Rv. 246415; Sez. 1, n. 15298 del 04/04/2006, Bonura, Rv. 234212).

4.7.Orbene, il fatto indiziante è di per sé normalmente significativo di una pluralità di fatti non noti, per cui in tal caso si può pervenire al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi solo applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). Ma tale operazione comporta, di fatto, la trasformazione dell'indizio in prova e la applicazione di una regola di giudizio diversa da quella richiesta in sede cautelare reale. Poiché infatti l'indizio ha valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - del reato per il quale è stato adottato il sequestro preventivo, quello di segno contrario deve essere di natura tale da privare l'indizio accusatorio, con immediata evidenza, persino di tale portata possibilistica, così che si possa giungere alla conclusione che il sequestro è stato adottato in assenza, appunto, di indizi. Non è perciò coerente con il tipo di giudizio tipico della fase cautelare reale opporre all'indizio accusatorio uno uguale e di segno contrario che comunque non priva il primo della sua astratta attitudine a ricondurre il fatto nell'ambito della fattispecie di reato ipotizzata. Il Tribunale fa buon governo di questi principi dando espressamente atto che le deduzioni difensive non escludono, a livello indiziario, la sussistenza dei reati ascritti al ricorrente, con quanto ne consegue anche in termini di dedotta assenza di consapevolezza del meccanismo frodatorio e della natura di cartiera delle fornitrici della società da lui legalmente

rappresentata, mancanza di consapevolezza che in sede di riesame può rilevare solo se emerge "ictu oculi" (Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Rv. 276015 - 01; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Rv. 266896 - 01; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, Rv. 240521 - 01).

5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, l'11/01/2022.

Il Consigliere estensore
Aldo Aceto

Il Presidente
Anna Petruzzellis

2 0 APR 2022

IL CANCELLIERE ESPERTO
Luana Mariani